



**Ord. N.50**  
**Del 03.11.2023**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che il Comune di Miglionico è un comune a vocazione turistica;

**CHE** è necessario conciliare le esigenze della vita quotidiana delle attività economiche e dei cittadini con quelle tipiche di un centro storico turistico finalizzato anche a preservare piazze e immobili di valore storico;

**VISTA** la necessità di istituire in Piazza Castello la zona a traffico limitato in alcuni periodi dell'anno ed in alcune fasce orarie;

**CONSIDERATA** la necessità di posizionare segnali stradali di zona a traffico limitato con l'eccezione di alcune categorie di veicoli;

**RITENUTO** pertanto di dover posizionare i segnali verticali di pericolo con pannello aggiuntivo di divieto di accesso in caso di allagamento;

**VISTO** l'art. 7 comma 1 lett. a) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e l'art. 158;

**VISTO** l'art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

### **ORDINA**

E' istituita la zona a traffico limitato in Piazza Castello a partire dal 17/12/2023:

- nei mesi da ottobre a marzo solo festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 19,00 alle ore 22,00;

- negli altri mesi dell'anno sabato e festivi dalle ore 20,00 alle ore 02,00 e i festivi anche dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

A tale proposito sono posizionati i segnali verticali di zona a traffico limitato con pannello aggiuntivo agli accessi di Piazza Castello, indicante le seguenti categorie autorizzate al transito:

- Veicoli al servizio di persone diversamente abili;
- Veicoli delle forze di polizia e pronto soccorso;
- Residenti nelle vie individuate a seguito dell'avviso di rilascio pass ivi compreso via Castello;
- Titolari e dipendenti di attività commerciali site in Via P. Sivilia, Vico Piave, Via E. Fieramosca, Via Castello e Piazza Castello;
- Veicoli dei vigili del fuoco;
- Velocipedi
- Carrozze elettriche ed altri ausili;
- Carico e scarico merci consentito solo nei giorni feriali

L'ufficio tecnico provvederà ad apporre l'apposita segnaletica stradale.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, nonché sarà inoltrata alla locale stazione dei Carabinieri.

Ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada i trasgressori al presente provvedimento saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00 e/o da € 42,00 a € 173,00.

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale nonché tutti gli altri organi preposti a funzioni di polizia stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



Il Sindaco  
Geo. Francesco Comanda